



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot. n°



GDAP-0057040-2008

PU-GDAP-1e00-14/02/2008-0057040-2008

S.A.P.Pe. – Via Trionfale, 79/a
00136 – ROMA

O.S.A.P.P. – Via della Pisana, 228
00163 – ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P. – Via Lancisi, 25
00161 – ROMA

U.I.L. – P.A./P.P. – Via Emilio Lepido, 46
00175 – ROMA

Si.N.A.P.Pe. – Largo Luigi Daga, 2
00164 – ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P. – Via Leopoldo Serra, 31
00153 – ROMA

Si.A.P.Pe. – Via Belice, 13
00012 - GUIDONIA ROMA

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
Via G. Mompiani, 7
00192 – ROMA

F.S.A. C.N.P.P. – Via Arcelli C.P. 18208
00164 – ROMA

OGGETTO: Infermità e diagnosi.

Considerato che continuano a pervenire da parte di più organizzazioni sindacali sollecitazioni in ordine alla possibilità di regolamentare la materia in oggetto, si trasmettono per opportuna conoscenza le valutazioni della competente Direzione Generale del Personale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. 049802

Roma, 20 NOV. 2007

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Infermità e diagnosi

In riferimento alla nota n. 8815/ml del 29 ottobre 2007 con cui si chiede che venga valutata l'opportunità di elaborare una lettera circolare che regolamenti la materia della Privacy in relazione alle certificazioni sanitarie, al fine di garantire la riservatezza della diagnosi prevedendo che la certificazione medica sia portata a conoscenza dell'Amministrazione nella sola parte che indica la prognosi, si espongono le seguenti considerazioni.

Il tema in oggetto è stato affrontato nella lettera circolare n. GDAP 0181442 del 7 giugno 2007 la quale spiega che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, primo e secondo comma, del d. lgs. n. 196 del 2003, i dati afferenti allo stato di salute possono essere oggetto di legittimo trattamento da parte del soggetto pubblico laddove il bilanciamento tra i valori costituzionali viene risolto con la prevalenza dell'interesse pubblico su quello individuale alla riservatezza.

Ne consegue che non può essere negato un interesse giuridicamente rilevante dell'Amministrazione Penitenziaria a conoscere l'insorgenza di quelle patologie che possono incidere negativamente sull'idoneità al servizio del personale di Polizia Penitenziaria.

In tal senso si esprime l'articolo 129 del d.lgs 444/92 che prevede che l'Amministrazione possa disporre anche d'ufficio gli accertamenti sull'idoneità psico-fisica



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione

del dipendente in presenza di patologie dirette ad incidere negativamente sulla regolarità del servizio.

Il trattamento dei dati relativi alla salute da parte dei soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, che ne specifichi il tipo di trattamento e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento di settore.

Nel caso della Amministrazione Penitenziaria con il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2006 n. 306 è stato emanato il regolamento attraverso il quale, in applicazione al Codice sulla Privacy, si definiscono i principi e le modalità attraverso le quali è consentito il trattamento dei dati sensibili nonché le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.

In questa direzione, si è pronunciata più volte l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali la quale, recentemente, nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" chiarisce che le certificazioni sanitarie devono indicare sia la prognosi che la diagnosi laddove siano vigenti speciali disposizioni di natura normativa che lo consentano per specifiche figure professionali.

Tra queste, non vi è dubbio che siano compresi gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, avuto riguardo alla particolare funzione esercitata e ai delicati compiti loro assegnati, per i quali è in vigore la normativa speciale di cui all'art. 129 del d.lgs. 444/92.

E' chiaro che il trattamento del dato sensibile deve avvenire nell'assoluto rispetto dei valori costituzionali attinenti alla sfera dell'individuo.

In tale ottica, la lettera circolare prevede intense ed adeguate procedure di protezione volte a garantire la riservatezza del dato relativo allo stato psico-fisico del lavoratore.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Direzione Generale del Personale e della Formazione

In conclusione, alla luce di queste considerazioni, atteso che è da ritenersi prevalente l'interesse pubblico della Amministrazione Penitenziaria a conoscere lo stato di salute psico-fisica del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, si ribadisce quanto previsto dalla lettera circolare del 7 giugno 2007 che, in modo perfettamente coerente con l'impianto normativo relativo alla tutela dei dati sensibili, ritiene legittima, purchè nel rispetto di tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza del lavoratore, la procedura di acquisizione del certificato di malattia comprensivo della diagnosi.

Inoltre, a conferma dell'attenzione rivolta a garantire la riservatezza del lavoratore, la circolare prevede che sia ugualmente legittima la procedura di acquisizione dei certificati sanitari privi dell'indicazione della diagnosi, qualora dallo stesso certificato si evinca che non si tratta di malattia di carattere psico-fisico, che potrebbe avere una ripercussione sull'idoneità anche temporanea allo svolgimento del servizio.

Infine, in riferimento alla nota n. 17543/53266 del 23.10.2007 con la quale il Garante ritiene applicabile anche al personale del Corpo l'art. 43 del D.P.R. n. 266 del 1987 che, in relazione al comparto dei Ministeri, stabilisce che nella certificazione medica venga indicata solo la prognosi, si rende necessario sottolineare che la posizione del Garante si presta ad interpretazioni conformi a quelle già fornite con la lettera circolare, in quanto dalla stessa nota si evince il suo carattere residuale laddove emerge che il Garante non è a conoscenza del fatto che per la Polizia Penitenziaria sono vigenti specifiche disposizioni normative di settore (d.lgs. 444/92, Decreto Ministeriale 306/06).

Il Direttore Generale
Dott. Massimo De Pascalis